

ALLEGATO 4**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I**INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE**

cognome/nome	ABRAMI ANDREA
Dati iscrizione nel registro RUI dell'Intermediario	Numero di iscrizione dell'intermediario: A000003070 Data di iscrizione: 01/02/2007 Sezione: A Il soggetto opera nella veste di: Legale rappresentante responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa Ragione Sociale: CONSULENZE ASSICURATIVE SRL Sezione: A Numero di iscrizione: A000012244 Data di iscrizione: 01/12/2007
Indirizzo sede legale	Via Zadei 49 – 25123 Brescia
Indirizzo sede operativa	Via Zadei 49 – 25123 Brescia
Recapito telefonico	030 3389807
Indirizzo sede secondaria	GUSSAGO – VIA IV NOVEMBRE 13 RODENGO SAIANO – VIA CASTELLO 57
Indirizzo e-mail e pec	mail: bs013@agenzia zurich.it info@consulenzeassicurative-bs.com pec: consulenzeassicurative@legalmail.it
Indirizzo internet	www.agenziaturich.it/bs013 www.consulenzeassicurative-bs.com

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari.

I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it

SEZIONE II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

a) L'intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti della impresa di assicurazione:

- Zurich Investments Life S.p.A.

b) L'intermediario ha in corso un rapporto collaborazione orizzontale con

- **PRINCE SRL Sezione B Iscrizione n. B000244742 del 29.02.2008**
- **PA-SCAL SRL Sezione B Iscrizione n. 000014268 del 01.02.2007**
- **LEONCINI & ASSOCIATI SRL Sezione B 000186487 del 11.05.2007**
- **ARTIGIANBROKER SRL Sezione B 000098477 del 04/05/2007**
- **TAROLLI & PATNERS SRL Sezione A 000658388 del 09.06.2020**
- **PROJECT SRL Sezione A 000575910 del 06.06.2017**
- **LINK SRL Sezione A A000401037 del 16.07.2015**

Nel caso di specie assume la veste di intermediario preponente e quella di intermediario emittente

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSE

- a. L'intermediario ABRAMI ANDREA **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di di ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
- b. L'intermediario CONSULENZE ASSICURATIVE SRL **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA.
- c. ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto

- a) ☒ l'intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b) ☐ l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- c) ☒ l'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
- d) ☐ l'intermediario fornisce una consulenza su base indipendente
- e) ☐ l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi
- f) ☒ l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione
- g) ☐ l'intermediario distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale.
- h) l'intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
- i) l'intermediario fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V – INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI E SUGLI INCENTIVI

- a) Il compenso percepito da CONSULENZE ASSICURATIVE SRL ha natura di :
- ✓ commissione inclusa nel premio assicurativo
 - ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente
 - ☐ altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
 - ☐ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
- b) L'ammontare dell'onorario corrisposto direttamente dal contraente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto è pari a € , in caso di impossibilità di indicare tale importo, specificare come quest'ultimo può essere calcolato
- c) l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza pari a €
- d) gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private
- e) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi tre punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

SEZIONE VII - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente secondo le modalità ed i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi.
Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi
- c) Resta ferma la facoltà per il contraente di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) , dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
Oppure
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. In tal caso:

- L'intermediario non acquisisce - per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Qualora le informazioni siano già disponibili, l'intermediario non le utilizza per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali;
- Nei casi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi n. 193, non sono applicati limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati;
- L'intermediario non utilizza le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, nei casi di cui all'articolo 2, comma 5 della legge n. 193 del 2023 e dei relativi decreti attuativi;
- Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa siano già state fornite, L'Intermediario procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico;

La certificazione è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.

Per esercitare i diritti relativi all'oblio oncologico, il contraente deve inviare la richiesta all'indirizzo e-mail oblio.oncologico@it.zurich.com.

Si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale (DIP) aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento